



COMUNE DI FONTANAFREDDA
PROVINCIA DI PORDENONE

84

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN
USO A TERZI DI STRUTTURE, IMPIANTI,
ATTREZZATURE E MEZZI COMUNALI PER
EVENTI, MANIFESTAZIONI E
SPETTACOLI***

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 77 DEL 28 NOVEMBRE 2012**

ART. 1 - OGGETTO

L'Amministrazione Comunale di Fontanafredda può concedere in uso le proprie strutture, impianti, attrezzature e mezzi (come ad esempio: palco, sedie, transenne, pedane, impianti fonici ed elettrici mobili, generatori, ecc.), per attività ed eventi che abbiano finalità riconosciute di interesse pubblico, coerenti con l'attività di programmazione dell'Ente, da gestire ed esercitare in forma sussidiaria o integrata rispetto a quelle di competenza del medesimo

ART. 2 - SCOPO

L'utilizzo delle strutture è destinato prevalentemente ad attività istituzionali, culturali, sociali, sportive, religiose, convegni, mostre e riunioni, compatibilmente con le caratteristiche della struttura, con le vigenti normative di legge, dello Statuto Comunale, dei regolamenti, delle finalità e dei programmi del Comune.

ART. 3 - SOGGETTI

I soggetti che possono ottenere l'utilizzo delle strutture comunali sono i seguenti:

- a) Istituzioni pubbliche con cui il Comune di Fontanafredda ha sottoscritto idonea convenzione o abbia comunque promosso uno specifico accordo;
- b) Istituzioni pubbliche con cui il Comune di Fontanafredda non ha sottoscritto idonea convenzione o che non abbia promosso uno specifico accordo;
- c) Organismi, associazioni, organizzazioni o sodalizi di volontariato, operanti nel territorio, che abbiano fini sociali e culturali o di interesse generale per il comune.

ART. 4 – ONEROSITA'

Le strutture di proprietà comunale possono essere concesse a titolo oneroso o gratuito.

Concessione a titolo gratuito:

Quando le attività e le manifestazioni vengono svolte dai soggetti di cui al punto a) dell'articolo precedente.

Quando le attività o le manifestazioni, vengono svolte dai soggetti di cui al punto c) dell'articolo precedente che non abbiano scopo di lucro, hanno finalità riconosciute di rilevante interesse collettivo o che vengono gestite in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente.

Sono esonerate dal pagamento delle spese le scuole del territorio comunale.

Concessione titolo oneroso: quando le attività o le manifestazioni, ancorché patrocinate dall'Amministrazione Comunale, siano svolte da:

- a) Istituzioni pubbliche con cui il Comune di Fontanafredda non abbia sottoscritto idonea convenzione o non abbia comunque promosso uno specifico accordo;
- b) Organismi, associazioni, organizzazioni o sodalizi di volontariato e non, operanti nel territorio, i cui fini sociali e culturali abbiano scopo di lucro;
- c) quando le attività o le manifestazioni siano svolte da soggetti pubblici o privati di cui ai punti a), b) e c) dell'articolo precedente, per le quali non sia stato riconosciuto il patrocinio o che

comunque non abbiano finalità riconosciute di rilevante interesse collettivo o che vengano gestite in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente.

ART. 5 – RICHIESTA DELLE STRUTTURE

Per la concessione in uso delle strutture il soggetto richiedente, promotore o gestore dell'attività o della manifestazione, dovrà presentare domanda in carta libera.

Nella richiesta dovranno essere specificate le caratteristiche delle strutture necessarie, il numero, le dimensioni, il periodo di utilizzo, la data di consegna e restituzione delle stesse ed ogni altra notizia utile allo scopo.

Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con la disponibilità delle strutture, anche in ordine al calendario delle prenotazioni, e secondo l'ordine temporale di ricevimento delle domande al Protocollo comunale.

Resta comunque inteso che, indipendentemente dalla data di presentazione delle domande di soggetti terzi, la precedenza assoluta per l'utilizzo delle strutture va a quelle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale di Fontanafredda.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere o negare la disponibilità della struttura a seguito di motivata valutazione della richiesta 45 giorni prima dell'evento; la determinazione non è impugnabile, in alcuna sede, dai richiedenti ed il diniego non può predire richiesta risarcitoria di sorta.

Le richieste delle attrezzature andranno fatte per lo stretto tempo necessario al fine di garantirne l'utilizzo al maggior numero di soggetti richiedenti.

ART. 6 – CONSEGNA DELLE STRUTTURE

Sia nel caso di concessione gratuita che onerosa delle strutture e degli impianti, il Servizio comunale competente potrà provvedere al trasporto, montaggio e smontaggio delle stesse, sulla base di quanto esplicitamente indicato sulla richiesta e compatibilmente con la disponibilità delle risorse operative dell'Ente. In ogni caso le operazioni di trasporto, montaggio e smontaggio delle attrezzature ed apparecchiature potranno essere effettuate dal personale dell'Ente, previa valutazione, di volta in volta, delle risorse professionali disponibili comunque su espressa indicazione, impartita con atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale.

Qualora il montaggio delle attrezzature e degli impianti avvenga da parte di personale dell'Ente e qualora queste siano soggette a tale obbligo, l'Ufficio comunale competente rilascerà al soggetto richiedente – promotore dell'iniziativa - la dichiarazione di corretto montaggio delle stesse o nel caso di impianti, la prescritta dichiarazione di conformità degli stessi. Contestualmente all'avvenuta consegna delle attrezzature, impianti o mezzi, il soggetto richiedente – promotore dell'evento - rilascerà un'apposita dichiarazione di presa in consegna, con la conseguente, implicita, assunzione di responsabilità circa il loro utilizzo, la gestione e la corretta custodia e cura. Restano a totale carico del soggetto richiedente – promotore dell'iniziativa – tutti gli oneri inerenti e conseguenti l'organizzazione dell'evento, ivi compresa l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, n.o., ecc., escludendo l'Amministrazione Comunale da tale incombenza, salvo specifiche, diverse pattuizioni, che potranno essere concordate tra soggetto promotore e Amministrazione Comunale per particolari casi relativi ad attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente.

ART. 7 – ONERI ED OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

Le strutture, gli impianti ed i mezzi concessi in uso, devono essere accudite ed usate in modo corretto, esclusivamente per gli usi e gli scopi previsti nella richiesta, senza che venga arrecato ad esse alcun danno o manomissione.

L'inadempienza alle disposizioni di cui al precedente comma comporterà la richiesta di sistemazione o sostituzione delle parti danneggiate o manomesse e, nei casi più gravi, l'esclusione dalle future concessioni per il periodo temporale di un anno.

Le strutture, gli impianti o i mezzi dati in concessione d'uso devono essere utilizzati esclusivamente dal richiedente – promotore dell'evento - (Ente pubblico o Associazione). In nessun caso possono essere ceduti a terzi, neppure temporaneamente. La concessione in uso può essere revocata, senza alcun indennizzo, qualora venga riscontrato che le strutture, gli impianti o i mezzi comunali vengano utilizzate per uso diverso da quello dichiarato nella richiesta, ovvero per imprevisti ed imprevedibili, sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Il richiedente concessionario che utilizza le strutture è a tutti gli effetti l'organizzatore dell'evento, e quindi deve farsi carico di espletare tutte le pratiche relative alla realizzazione dell'evento.

Il richiedente – promotore dell'evento dovrà comunque garantire le condizioni di sicurezza delle strutture, delle attrezzature, degli impianti, che dovranno essere verificate e certificate tramite l'assistenza di tecnici abilitati che avvalleranno l'osservanza delle normative vigenti.

L'installazione di altri impianti, attrezzature e/o apparecchiature finalizzata all'esecuzione della manifestazione da parte dell'organizzatore, avverrà ad esclusiva responsabilità del medesimo, declinando ogni responsabilità in capo all'Amministrazione Comunale.

ART. 8 – RISARCIMENTO DANNI

Il Comune si riserva il diritto di prendere visione o accedere alle strutture concesse in uso in qualsiasi momento, per scopi ispettivi.

Qualsiasi danno arrecato alle strutture, la cui causa sia imputabile all'utilizzatore, previo opportuno accertamento in contraddittorio, sarà allo stesso addebitato, nella misura quantificata dal competente ufficio. Il pagamento del relativo importo dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale, entro il termine di 15 giorni dalla sua notifica.

L'utente firmatario della richiesta di concessione in uso delle strutture, impianti o mezzi, solleva il Comune di Fontanafredda da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'utilizzo della struttura affidatagli.

L'utente, in caso di danni e/o sottrazioni di parti di strutture durante il loro utilizzo, si assume l'onere di risarcire il Comune di Fontanafredda, corrispondendo il valore del danno arrecato secondo le modalità sopraindicate.

In caso di danneggiamenti o furti delle strutture, impianti o mezzi, da parte di terzi, l'utilizzatore è tenuto a presentare denuncia alle competenti Autorità e a consegnarne tempestivamente una copia della stessa all'Ufficio comunale che ha rilasciato la concessione.

L'organizzatore che per due volte arrechi danni alle strutture avute in uso, o che per due volte dia luogo a contestazioni di danni alle attrezzature, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, non potrà usufruire ulteriormente della concessione delle stesse. Tale provvedimento sarà altresì adottato nel caso in cui il richiedente – promotore dell'evento non rispetti le norme contenute nelle presenti direttive, o contravvenga in forma palese e ripetuta alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ART. 9 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

I corrispettivi per la concessione in uso delle strutture, attrezzature, impianti e mezzi comunali sono stabilite e successivamente modificate o aggiornate, con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Le tariffe come sopra determinate saranno distinte per ogni tipo di struttura, attrezzatura, impianto o mezzo, sulla base del periodo di utilizzo, della loro quantità o misura, dell'apporto o meno di personale comunale nelle operazioni di trasporto, montaggio e smontaggio delle stesse.

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato mediante versamento alla Tesoreria Comunale, entro il termine di 10 giorni prima della data prevista di utilizzo. Copia della ricevuta di versamento dovrà essere consegnata al competente ufficio comunale.

ART. 10 – NORMA FINALE

Per quanto non previsto nelle presenti direttive sono applicabili le norme del c.c., le disposizioni e gli usi e consuetudini vigenti.